

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 267/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1050 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe DI BENEDETTO e della società A.C.D. TRINITAPOLI avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE DI BENEDETTO, all'epoca dei fatti Presidente onorario dell'ACD TRINITAPOLI, in violazione di cui all'art. 4, comma 1, e all'art. 34 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in riferimento all'art. 30, comma 2, dello Statuto Federale, per aver adito l'autorità giudiziaria ordinaria sporgendo in data 28-02-20 denuncia querela ratificata presso la Stazione Carabinieri di Trinitapoli contro i signori Gianni DEL MASTRO, Christian MESECORTO, riguardante i fatti accaduti dopo la gara *USD ALTER CALCIO PALESE - ACD TRINITAPOLI* del 23 febbraio 2020, in violazione del vincolo di giustizia; nonché in violazione di cui all'art. 4, comma 1, e all'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver disatteso l'obbligo di presentarsi innanzi alla Procura Federale per l'espletamento dell'audizione fissata il 16-7-20, quale atto dovuto per quanto riguarda i dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale;

A.C.D. TRINITAPOLI, per responsabilità oggettiva di cui all'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al proprio presidente onorario;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe DI BENEDETTO e dalla Sig.ra Aida Hoxha, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C.D. TRINITAPOLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe DI BENEDETTO e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società A.C.D. TRINITAPOLI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 FEBBRAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina